

Decreto n. 02/2020/A Prot. n. 31/20/D del 29/05/2020

PROCEDURA STRAORDINARIA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI ORALI DI PROFITTO IN MODALITÀ TELEMATICA CON STRUMENTI DI VIDEOCOMUNICAZIONE CONSEQUENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta RUFA – Rome University of Fine Arts di Roma;

VISTO

il Regolamento Didattico Generale d'Accademia;

VISTI

i Regolamenti Didattici dei Corsi accademici di primo e secondo livello;

VISTO

il Manifesto degli studi - anno accademico 2019/2020;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 01.03.2020 n. 52;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04.03.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04.03.2020 n. 55;

CONSIDERATO

che il citato DPCM del 4 marzo 2020 ha sospeso le attività didattiche su tutto il territorio nazionale fino al 15.03.2020, anche in riferimento a quelle erogate dalle Università e ha previsto che "*nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità*";

VISTA

la nota prot. 798 del 04.05.2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca Prof. Gaetano Manfredi nella quale si precisa che "la programmazione delle attività dovrà essere finalizzata a minimizzare le attività collettive, consentendo solo quelle strettamente necessarie; a minimizzare lo spostamento dei pendolari a lunga percorrenza, garantendo loro la partecipazione alle attività in telepresenza, ad escludere il rientro degli studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione alle attività in telepresenza" ed in particolare "a svolgere gli esami e le sedute di laurea in telepresenza nella fase 2, con possibile modalità mista a luglio; in modalità mista nella fase 3";

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA

l'Ordinanza della Regione Lazio del 08.03.2020 "*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione*";

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

RITENUTO

pertanto, in considerazione della diffusa disponibilità di strumenti tecnologici che permettono interazioni a distanza, che si possa attivare lo svolgimento degli esami di profitto in modalità telematica;

DECRETA**Art. 1**

A partire dalla data di emanazione del presente decreto e fino a nuova disposizione gli esami di profitto orali potranno svolgersi a distanza attraverso l'utilizzo di strumenti di connessione audio-video sincroni e con procedure e tecnologie che dovranno garantire:

- l'identificazione del candidato mediante verifica del documento di identità in corso di validità o Student Card;

- riservatezza dei dati dello studente utilizzando, per tutto lo svolgimento della seduta di esame, il numero di matricola dell'esaminando;
- la forma pubblica della seduta d'esame, permettendo l'accesso virtuale alla visione e all'ascolto dell'esame da parte di terze persone, oltre al candidato, agli altri candidati e alla Commissione che, allo scopo, vengono autorizzate dal Presidente della Commissione;
- la qualità ed equità della prova;
- la contemporaneità e riservatezza delle decisioni prese dalla Commissione;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti, ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003;
- la corretta verbalizzazione del voto finale.

Art. 2

È fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l'audio, il video o l'immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 3

I docenti presteranno particolare attenzione allo svolgimento degli esami di studenti con disabilità o DSA, mettendo a disposizione di questi ultimi tutti gli strumenti utili a soddisfare le necessità speciali di tali studenti e a tutelarne la privacy e la riservatezza, pur garantendo la forma pubblica degli esami prevista per legge.

Art. 4

Le Commissioni d'esame devono essere composte in ottemperanza all'art. 17, comma 2 del Regolamento didattico d'Accademia.

Tutti i membri delle Commissioni possono partecipare alla seduta di esame utilizzando gli strumenti di connessione audio-video compatibili con quelli supportati dall'Accademia.

Art. 5

Lo studente sarà identificato nel corso dell'esame col numero di matricola dal momento della chiamata e fino alla comunicazione dell'esito della prova.

Le indicazioni operative possono essere riadattate, a cura della Commissione esaminatrice, a fronte di esigenze specifiche, dichiarate dallo studente per mancanza di risorse tecnologiche adeguate, fermo restando il requisito essenziale e necessario di capacità di accesso ad Internet e possesso di almeno un dispositivo video, altoparlante e microfono, nel rispetto dei principi enunciati all'art.1.

Art. 6

Gli studenti Erasmus in entrata possono sostenere gli esami in modalità telematica, in accordo con il referente dell'ufficio Erasmus, secondo i criteri stabiliti agli art.1 e 2 del presente Decreto.

Art. 7

Con uno o più regolamenti, emanati sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nel presente decreto, saranno disciplinate le operazioni per lo svolgimento degli esami di profitto orali a distanza, con particolare riferimento alla preparazione dell'esame, prerequisiti, svolgimento della prova, compiti della commissione e norme di comportamento degli studenti.

IL DIRETTORE
Arch. Fabio Mongelli